



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Servizio Libro fondiario e Catasto

Ufficio del Catasto di Trento e Mezzolombardo

Via Gilli, 4 - 38121 Trento

T +39 0461 491612

F +39 0461 491613

pec catasto.trento@pec.provincia.tn.it

@ catasto.trento@provincia.tn.it

web www.catasto.provincia.tn.it

Notifica
Ai contribuenti

Oggetto: Notifica ai sensi dell'art. 7, comma 9 bis, D.L. 19/06/2015, n. 78

Gentile contribuente,

- ai sensi dell'art. 7, c. 9-bis del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125
- in conformità a quanto previsto dall'art. 8 della legge regionale 8 marzo 1990, n. 6 e dall'art.2, c.33 del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2006, n. 286 si *notifica* che, è stato effettuato l'aggiornamento delle informazioni censuarie relative ai terreni iscritti al Catasto Fondiario sulla base degli elenchi forniti da APPAG (Agenzia Provinciale per i Pagamenti), che li ha prodotti tenendo conto delle dichiarazioni rese nell'anno 2024, agli organismi pagatori riconosciuti ai fini dell'erogazione dei contributi agricoli.

Da questa operazione deriva, la determinazione di un nuovo reddito dominicale e di un nuovo reddito agrario, per le particelle dei Comuni Catastali di Segonzano, Sevigiano.

Gli interessati possono prendere visione degli aggiornamenti consultando l'elenco delle particelle modificate presso :

- il Comune di Segonzano, per giorni 60 dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale;
- l'Ufficio del Catasto di Trento e Mezzolombardo, lunedì ore 9:00-13.00, martedì, mercoledì e venerdì ore 9:00-12:30, giovedì chiuso;
- sul sito del Servizio Libro fondiario e catasto all'indirizzo <https://www.provincia.tn.it/Documenti-e-dati/Risorse/Variazioni-colturali-su-dati-APPAG>

*** INFORMAZIONI PER IL CONTRIBUENTE ***

Riesame in autotutela: Se ritiene che il presente atto non sia fondato, in tutto o in parte, può chiedere che venga riesaminato in autotutela, invitando lo scrivente Ufficio a riconoscere gli elementi e i dati su cui si basa (art. 2-quater del D.L. 30/09/1994, n. 564 e D.M. 11/02/1997, n. 37).

La domanda in carta libera contenente un'esposizione sintetica dei fatti e corredata dalla documentazione idonea a dimostrare le tesi sostenute, può essere presentata a questo Ufficio o inviata tramite PEC a catasto.trento@pec.provincia.tn.it, allegando la richiesta siglata con firma digitale oppure con firma autografa leggibile accompagnata da copia di un documento di riconoscimento.

Nella domanda vanno riportate:

- l'atto di cui si chiede l'annullamento
- i motivi che fanno ritenere tale atto illegittimo e, di conseguenza, annullabile in tutto o in parte

A supporto può essere utilizzato il modello presente al seguente indirizzo:

<https://www.provincia.tn.it/Documenti-e-dati/Modulistica/Domanda-di-esercizio-di-autotutela>

Segnalazione di eventuali inesattezze – Qualora si riscontrassero inesattezze e/o incompletezze nei dati acquisiti a sistema nel presente avviso, riguardanti a titolo esemplificativo, le generalità dell'intestatario, l'indirizzo ovvero l'ubicazione dell'immobile, potrà rivolgersi direttamente a questo Ufficio, oppure inviare le sue segnalazioni seguendo le istruzioni per la Correzione dati catastali all'indirizzo

<https://www.provincia.tn.it/Servizi/Correzione-dati-catastali>

Ricorso e Reclamo/mediazione:

Quando e come presentare ricorso (artt. 18-22 del D.lgs. 31/12/1992, n. 546 ed art. 2 c. 33 del DL 24/11/2006 n. 262) - Questo atto può essere impugnato entro 120 giorni dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale (art. 2, c. 33, del D.L. 3/10/2006 n. 262, convertito con modificazioni dalla L. 24/11/2006, n. 286 e art. 7, c. 9-bis del D.L. 19/06/2015, n. 78).

Il conteggio dei giorni è sospeso nel periodo che va dal 1° al 31 agosto di ogni anno (art.1, L. 7/10/1969, n. 742, come modificato dal D.L. 12/09/2014, n. 132, convertito con modificazioni dalla L. 10/11/2014, n. 162).

Dal 1° gennaio 2016, per le controversie relative alle operazioni catastali, indicate nell'art. 2, c. 2, del D.lgs. 31/12/1992, n. 546, il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione dell'ammontare della pretesa.

Per le controversie soggette a reclamo/mediazione il contribuente non può costituirsi in giudizio prima che siano trascorsi 90 giorni dalla notifica del ricorso, a pena di improcedibilità del ricorso medesimo.

L'istituto del reclamo/mediazione, che ha la finalità di prevenire le liti "minori", che possono essere risolte senza ricorrere al giudice, garantisce al contribuente tempi brevi e certi per ottenere una risposta del Servizio Libro fondiario e Catasto.

Trascorsi 90 giorni senza che sia stato notificato l'accoglimento del reclamo o senza che sia stata conclusa la mediazione, il contribuente può costituirsi in giudizio in Commissione tributaria provinciale, come di seguito specificato.

A chi presentare ricorso (art. 4 del D.lgs n. 546/1992): Il ricorso deve essere intestato alla Corte di giustizia di 1° grado di Trento, Via Vannetti n. 15 - 38122 Trento TN notificato all'Ufficio del Catasto di Trento e Mezzolombardo Via Gilli, 4 - 38121 Trento

Come notificare il ricorso:

Dal 1° luglio 2019, è previsto l'obbligo di notificare il ricorso e l'appello tramite posta elettronica certificata e di costituirsi in giudizio in via telematica.

Tale obbligo non sussiste per i soggetti che stanno in giudizio senza assistenza tecnica, nelle controversie di valore fino a 3.000 euro, che possono avvalersi delle seguenti modalità:

- Posta Elettronica Certificata (PEC)
- Ufficiale giudiziario (artt. 137 e seguenti del Codice di procedura civile);
- consegna diretta allo stesso Ufficio del Catasto competente, che rilascia la relativa ricevuta;
- spedizione con plico raccomandato senza busta con ricevuta di ritorno.

Dati da indicare nel ricorso:

- la Corte di Giustizia Tributaria di 1° grado a cui il ricorso è diretto;
- le generalità di chi presenta il ricorso;
- il codice fiscale, oltre che della parte, anche dei rappresentanti in giudizio (art. 23, comma 50, del DI n.98/2011);
- l'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore incaricato o della parte;
- il rappresentante legale, se si tratta di una società o di un ente;
- la residenza o la sede legale o il domicilio eventualmente eletto;
- l'Ufficio del Catasto contro cui si presenta ricorso;
- il numero dell'atto impugnato;
- i motivi del ricorso;
- le conclusioni, che contengono la richiesta rivolta alla Corte di Giustizia Tributaria 1° grado e la dichiarazione da cui risulta che la controversia è di valore indeterminabile, anche nell'ipotesi di prenotazione a debito (art. 14, comma 3 bis del DPR 30/05/1992 n. 115)
- la categoria alla quale appartiene il difensore incaricato e l'incarico conferito (art. 9, comma 1, lettera m) D.lgs. 24/09/2015 n. 156)
- la firma del difensore incaricato e/o di chi presenta ricorso.

In giudizio, il contribuente deve essere assistito da un difensore appartenente alle categorie indicate dall'art. 12, commi 3 e 5, del D.lgs. 31/12/1992, n. 546 (per esempio; avvocati, commercialisti, ingegneri, architetti, periti industriali, dottori agronomi e forestali, agrotecnici e periti agrari, iscritti ai relativi albi).

I soggetti in possesso dei requisiti richiesti per l'abilitazione all'assistenza tecnica possono stare in giudizio personalmente.

Come costituirsi in giudizio: Entro 30 giorni dalla proposizione del ricorso il contribuente deve - a pena di inammissibilità - costituirsi in giudizio, depositando il proprio fascicolo presso la segreteria della Commissione tributaria provinciale o spedendolo per posta, in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento.

Per i ricorsi che producono anche l'effetto di un reclamo, il termine dei trenta giorni decorre dalla scadenza del termine di 90 giorni dalla notifica del ricorso/reclamo. I termini sono sospesi dal 1° agosto al 31 agosto.

Il fascicolo deve contenere:

- l'originale del ricorso, se è stato notificato tramite l'Ufficiale giudiziario, oppure la copia del ricorso se è stato consegnato o spedito per posta; in questo caso, deve attestare che la copia sia conforme all'originale del ricorso;
 - la fotocopia della ricevuta del deposito o della spedizione per raccomandata postale;
 - la documentazione relativa al versamento del contributo unificato;
 - la fotocopia dell'atto impugnato;
 - la nota di iscrizione a ruolo in cui devono essere indicati: le parti, il difensore che si costituisce, l'atto impugnato, la materia del contendere, la data del ricorso e che la controversia è di valore indeterminabile.
- Prima di costituirsi in giudizio, il contribuente è tenuto a pagare il contributo unificato stabilito per le controversie di valore indeterminabile (art. 13, comma 6 quater, del DPR 30052002 n. 115).

L'indicazione che la controversia è di valore indeterminabile deve risultare da apposita dichiarazione resa nelle conclusioni del ricorso, anche nell'ipotesi di prenotazione a debito.

Per il calcolo del contributo unificato si può fare riferimento al sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze <https://www.dgt.mef.gov.it/gt/contributo-unificato> per le controversie di valore indeterminabile, il contributo unificato tributario è pari a € 120,00.

Come pagare il contributo unificato tributario:

In caso di deposito con modalità telematica del ricorso/appello l'utente ha la possibilità di effettuare il pagamento tramite PagoPA.

Resta ferma la possibilità di versamento del contributo, a prescindere dalla tipologia di deposito (Cartaceo o Telematico), con le seguenti modalità:

- modello F23 presso gli sportelli delle banche e di Poste Italiane S.p.A., indicando il codice tributo (171T), la descrizione (Contributo unificato di iscrizione a ruolo nel processo tributario - Art. 9 del D.P.R. 30 maggio 2002, n° 115) e il codice ufficio o ente (rilevabile nella pagina della Corte di Giustizia Tributaria adita, consultabile tramite il servizi Sedi delle Corti)
- acquisto del contrassegno presso le rivendite autorizzate di generi di monopolio e di valori bollati. Il contrassegno va apposto sul modello Comunicazione di versamento del Contributo Unificato
- conto corrente postale n° 1010376927, intestato a "Tesoreria di Viterbo - Contributo Processo Tributario art. 37 D.L. 98/2011"

Per ulteriori informazioni si può fare riferimento al sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze <https://www.dgt.mef.gov.it/gt/calcolare-e-pagare-il-contributo-unificato-tributario>

Importante:

se nel ricorso il difensore non indica il proprio indirizzo di posta elettronica certificata oppure la parte non indica il proprio codice fiscale, il contributo unificato è aumentato fino alla metà (art. 13, comma 3 bis, del DPR 30/05/2012, n. 115).

La parte che perde in giudizio può essere condannata a pagare le spese.

Informazioni:

Tutte le informazioni di carattere generale sono reperibili all'indirizzo internet del Servizio Libro fondiario e catasto www.provincia.tn.it/catasto.

Informazioni relative al presente atto potranno essere richieste allo scrivente Ufficio con orari di apertura al pubblico, anche su appuntamento, lunedì ore 9:00-13.00, martedì, mercoledì e venerdì ore 9:00-12:30, giovedì chiuso.

Negli stessi orari sarà possibile contattare telefonicamente l'Ufficio al numero +39 0461 491612.

Il presente atto si compone di n. 6 pagine.

La parte che perde in giudizio può essere condannata a pagare le spese.

Responsabile del procedimento:

Ai sensi dell'art. 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241, si comunica che il responsabile del procedimento è il Direttore dell'Ufficio del Catasto di Trento e Mezzolombardo.

IL DIRETTORE
geom. Alberto Fronza (sostituto)

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle linee guida AgID (artt. 3 bis, c. 4 bis, e 71 D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D. Lgs. 39/1993).

Elenco particelle							
C.C.	Tipo	Particella	Coltura	Classe	m ²	Reddito in Euro	
						Dominicale	Agrario
Segonzano	F	196/3	Vigna	3	252	0,85	0,46
Segonzano	F	394/1	Arativo	4	537	1,25	0,69
			Vigna	3	442	1,48	0,80
Segonzano	F	545	Bosco	5	593	0,52	0,12
Segonzano	F	744/1	Bosco	5	48	0,04	0,01
Segonzano	F	745/2	Bosco	4	117	0,12	0,02
Segonzano	F	784/2	Vigna	3	454	1,52	0,82
Segonzano	F	785/2	Vigna	3	513	1,72	0,93
Segonzano	F	862/2	Vigna	3	170	0,57	0,31
			Bosco	4	516	0,53	0,11
Segonzano	F	972/2	Vigna	3	68	0,23	0,12
Segonzano	F	1044/2	Vigna	3	134	0,45	0,24
			Frutteto	3	495	2,81	1,41
Segonzano	F	1206/1	Pascolo	4	334	0,09	0,03
Segonzano	F	2208/2	Bosco	4	162	0,17	0,03
Segonzano	F	2308	Frutteto	2	2256	18,64	9,32
			Orto	4	801	2,90	1,86
Segonzano	F	2329	Bosco	4	1125	1,16	0,23
			Vigna	3	1076	3,61	1,94
Segonzano	F	2980	Vigna	3	890	2,99	1,61
Segonzano	F	2981/1	Vigna	3	492	1,65	0,89
Segonzano	F	4084	Bosco	4	362	0,37	0,07
			Orto	3	308	1,67	1,11
Segonzano	F	4147/2	Orto	3	518	2,81	1,87
			Frutteto	3	224	1,27	0,64
Segonzano	F	4241	Orto	3	723	3,92	2,61
Sevignano	F	816/7	Bosco	3	1071	1,94	0,44
Sevignano	F	816/8	Bosco	4	898	0,93	0,19